



III ISTITUTO COMPRENSIVO – GIARRE

V.le Don Minzoni, 66 – 95014 GIARRE (CT) ☎ 095/931031 – 📠 095/7797017 - Cod. Fisc. 8300157087
Cod. Min. CTIC8A000X - ✉ : ctic8a000x@istruzione.it - ctic8a000x@pec.istruzione.it - sito web: 3icgiarre.gov.it

Prot. n. **4117 / C 6 d** del 10.11.2014

Reg. Contr. n. **51**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

tra l'Istituzione Scolastica "III ISTITUTO COMPRENSIVO - GIARRE", con sede in Via.le Don Minzoni 66, Cap 95014, Città Giarre, CF 83001570874, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa MALETTA ROSSANA Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Catania il 08/11/1969 e domiciliato per la sua carica presso l' Istituto "III ISTITUTO COMPRENSIVO - GIARRE", C.F. MLTRSN69S48C351C

E

la prof.ssa **REITANO EMANUELA**, nato a CATANIA il 25/10/1990, Codice fiscale: **RTNMNL90R65C351W**, di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

1. che l' Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore particolarmente esperto in strumento musicale: **OBOE**;
2. che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
3. che è stato già formalizzato con il dispositivo del Dirigente prot. N. 4116 del 10/11/2014 la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
4. che, a seguito del procedimento svolto, la Prof.ssa REITANO EMANUELA possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Istituto Scolastico

SI CONVIENE E STIPULA

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti, un contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

il "Collaboratore" si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in esecuzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

Il Collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.



III ISTITUTO COMPRENSIVO – GIARRE

V.le Don Minzoni, 66 – 95014 GIARRE (CT) ☎ 095/931031 – 📠 095/7797017 - Cod. Fisc. 8300157087
Cod. Min. CTIC8A000X - ✉ : ctic8a000x@istruzione.it - ctic8a000x@pec.istruzione.it - sito web: 3icgiarre.gov.it

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di mesi sette ed avrà inizio il giorno 11 novembre 2014 e terminerà il giorno 30 giugno 2015.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono: *che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione, la cui spesa è imputata a carico del Progetto P12 finanziato da contributi delle famiglie, è calcolato sul numero degli alunni iscritti inizialmente al corso e che tale compenso sarà suscettibile di variazione in proporzione all'effettivo versamento del contributo previsto.* Il compenso viene inizialmente determinato in € 600,00 (Euro seicento/00), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente e dell'istituto (**importo onnicomprensivo**), da corrispondersi come segue: in unica soluzione alla scadenza del contratto, previa dichiarazione di prestazione resa apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l'attività svolta nel periodo di riferimento.

Il compenso rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lettera c bis) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato:

- all'IRPEF da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 11 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni usufruendo, se spettanti, delle detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni;
- alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF ai sensi rispettivamente dell'art. 50 del Dlgs 446/97 e dell'art. 1 del Dlgs 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'istituto scolastico;

Il compenso, inoltre, rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dall'Istituto Scolastico, ai sensi dell'art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla consegna della relazione.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra. Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà accreditato sul c/c bancario.

L'Istituto scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

ART. 6 – SOSPENSIONE

E' causa di sospensione dell'incarico la malattia superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione, salvo che, al tempo della cessazione della causa della sospensione, l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto. E' altresì causa di sospensione dell'incarico la maternità, per cui la disciplina si rinvia alla vigente normativa.

ART. 7 - RECESSO

L'Istituto scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'istituto scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.



III ISTITUTO COMPRENSIVO – GIARRE

V.le Don Minzoni, 66 – 95014 GIARRE (CT) ☎ 095/931031 – ☎ 095/7797017 - Cod. Fisc. 8300157087
Cod. Min. CTIC8A000X - ✉ : ctic8a000x@istruzione.it - ctic8a000x@pec.istruzione.it - sito web: 3icgiarre.gov.it

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza scritta di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli art. 2222 e segg. Del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Catania.

GIARRE 12/11/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaboratore
Prof.ssa REITANO EMANUELA

L'Istituto Scolastico
Dott.ssa MALETTA ROSSANA

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- art. 7: - (Recesso)
- art. 8: - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)
- art. 9: - (Responsabilità)
- art. 13 - (Foro competente)

Il Collaboratore
Prof.ssa REITANO EMANUELA